



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO altresì l’art. 11, co. 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, secondo cui “le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell’ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l’autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca”;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. DPUN n. 493 del 20 marzo 2013 e s.m.i., con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "NABA" di Milano;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 settembre 2019, n. 836, con cui a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "Nuova Accademia di belle arti – NABA" con sede a Milano è autorizzata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la sede decentrata di Roma dei corsi di seguito indicati già autorizzati presso la sede di Milano e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello: Media Design e Arti Multimediali (DAPL08); Graphic Design e Art Direction (DAPL06); Fashion Design (DAPL06); Pittura e Arti Visive (DAPL01);

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con cui sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la circolare ministeriale 1° febbraio 2021, prot. AOOSG MUR n. 1071, con la quale sono state dettate le *"indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212"*;

CONSIDERATA l'esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022, n. 298, con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. n. 1846 del 12 maggio 2022, assunta prot. DGSINFS n. 13840 del 13 maggio 2022, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza del 12 maggio 2022, con delibera n. 104, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "NABA" di Milano – sede decentrata di Roma;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la circolare ministeriale 28 dicembre 2023, prot. DGSINFS n. 25957, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

VISTA la circolare 12 agosto 2024, recante prot. DGFIS n. 11520, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 15019, recante le “indicazioni operative per la valutazione periodica delle istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute – anno 2024”;

VISTA la circolare ministeriale 20 gennaio 2025, prot. DGSINFS n. 1329, recante “indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi–A.A.2025-2026”;

VISTA l'istanza recante prot. n. 25/2025 del 4 marzo 2025, con cui l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “NABA”, con sede in Milano, ha avanzato, per l'anno accademico 2025/2026, la proposta di attivare il corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Fashion marketing management”, da erogarsi presso la sede decentrata di Roma;

VISTA la delibera recante prot. n. 1/2025, con cui il Consiglio Accademico dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “NABA”, con sede in Milano, nell'adunanza del 4 febbraio 2025, ha approvato la proposta di attivare il corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Fashion marketing management”, da erogarsi presso la sede decentrata di Roma;

VISTA la delibera relativa all'adunanza del 18 febbraio 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “NABA”, con sede in Milano, ha approvato la proposta di attivare l'anzidetto corso di diploma accademico di primo livello, da erogarsi presso la sede decentrata di Roma;

VISTA la nota recante prot. n. 26/2025 del 4 marzo 2025, con cui il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposizione dell'istanza citata non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTE le note recanti prot. n. 39/25 del 24 marzo 2025, con cui il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti in piattaforma per la proposizione dell'istanza citata;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO l'anzidetto DM 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A allegata al medesimo decreto “*si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83*”;

VISTO l'anzidetto DM 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui “*i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto*”;

VISTA la delibera recante prot. n. 132/2025/OFF, con cui il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla “conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti”, come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Fashion marketing management”, da erogarsi presso la sede decentrata di Roma;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota dell'8 settembre 2025, con cui l'ANVUR ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 relativo all'istanza presentata ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 di attivazione del Corso di diploma accademico di primo livello in Fashion marketing management (DAPL06) da parte dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "NABA", con sede in Milano da erogarsi presso la sede decentrata di Roma;

VISTA la nota recante prot. n. 76/2025 del 18 settembre 2025, con cui l'Istituzione ha controdedotto la sopracitata nota di preavviso di rigetto;

VISTO il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR nell'adunanza del 2 ottobre 2025, con la delibera n. 228, in merito al requisito "dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare" richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) "Fashion marketing management", da erogarsi presso la sede decentrata di Roma, per l'anno accademico 2025/2026;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato di cui all'istanza citata;

CONSIDERATO che il corso autorizzato con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuizioni contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. e agli ordinamenti didattici vigenti;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "NABA", con sede in Milano, ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) "Fashion marketing management" da erogarsi presso la sede decentrata di Roma, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "NABA", con sede in Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ad attivare il seguente corso di diploma accademico di primo livello, da erogarsi presso la sede decentrata di Roma:

– (DAPL 06) "Fashion marketing management".

2. L'ordinamento didattico dell'anzidetto corso di diploma accademico di primo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piani di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini